



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l’articolo 3 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”, come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2023, n. 72;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale è stato istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (di seguito O.N.P.R.);

VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 2, del citato decreto che ha istituito il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, attribuendo all’Osservatorio il compito di identificare e catalogare i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;

VISTO altresì, l’articolo 5 del medesimo decreto che definisce le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro stesso;

VISTO il decreto ministeriale del 25 luglio 2013, n. 8831, con il quale è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398, con il quale sono stati approvati i “*Criteri di ammissibilità delle candidature dei siti proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale*”;

VISTA la scheda di segnalazione per l’iscrizione al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali della pratica agricola tradizionale “*Vite ‘a raggiera’ (o arust)*”, trasmessa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(CNR) ISPC – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale con nota prot. ingresso n. 85015 del 22 febbraio 2022;

VISTA la nota del Ministero, prot. n. 317602 del 18 luglio 2022, con la quale è stato comunicato al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ISPC – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale il parere positivo alla predisposizione del dossier, espresso dall'O.N.P.R. nella riunione del 23 giugno 2022;

VISTO il dossier di candidatura trasmesso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ISPC – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale con nota del 7 settembre 2022 - prot. ingresso n. 402353 dell'8 settembre 2022;

VISTA la relazione redatta dall'esperto incaricato della verifica della rispondenza del dossier alle prescrizioni indicate, prot. n. 578740 dell'11 novembre 2022;

VISTO il dossier di candidatura trasmesso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ISPC – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale con nota del 19 maggio 2023 – prot. ingresso n. 287052 del 5 giugno 2023;

VISTA la relazione redatta dal professore incaricato del sopralluogo in campo per la verifica della rispondenza tra quanto descritto nei documenti trasmessi e lo stato di fatto, prot. n. 294156 del 7 giugno 2023;

VISTO il verbale della riunione del 19 luglio 2023, nella quale l'O.N.P.R. ha espresso, all'unanimità, parere positivo all'iscrizione della pratica agricola tradizionale “*Vite ‘a raggiera’ del Taburno*” al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

DECRETA

Articolo 1

1. La pratica agricola tradizionale “*Vite ‘a raggiera’ del Taburno*”, candidata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ISPC – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, è iscritta al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali con la menzione riportata in allegato, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Qualora la pratica, di cui all'articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, il Ministero, su proposta dell'O.N.P.R. procederà alla sua cancellazione.

Articolo 3



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità ai paesaggi rurali di interesse storico, alle pratiche agricole e alle conoscenze tradizionali che sono iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, anche attraverso la sua pubblicazione in una sezione dedicata e facilmente accessibile del sito istituzionale del Ministero.

Il Ministro

On. Francesco Lollobrigida

VITE 'A RAGGIERA' DEL TABURNO

Motivazione dell'iscrizione

La pratica ha una sua storicità indiscutibile se si pensa che, fin da I secolo a.C., ve ne è cenno nei manuali agricoli e che spesso nelle storie di Plino Il Vecchio vi si fa riferimento. Recenti scavi a Pompei hanno, inoltre, riportato alla luce un dipinto su parete perfettamente conservato di viticoltori locali che coltivavano la vite a raggera con accanto vasi con scritto il nome antico in latino dell'odierna Solopaca.

In età romana, infatti, la pratica era diffusa su quasi tutti i versanti del Taburno e sulle superfici collinari alle pendici dei principali massicci e catene montuose che delimitavano l'ager Campanus (province di Napoli e Caserta) in direzione del Latium e del Samnium, con l'aggiunta del Vesuvio dove era in alternanza con la pergola. Agli inizi degli anni '70 del XX secolo la si trovava ancora nel Matese, nella conca di Benevento e nelle valli del Miscano e del Fortore. Il comprensorio del Taburno l'ha conservata più a lungo e in particolare sul versante nordoccidentale, vocato e destinato, sin dagli inizi del II secolo a.C., in prevalenza alla vitivinicoltura, rispetto agli altri rivolti invece soprattutto all'olivicoltura e all'allevamento dei maiali negli estesi boschi di querce.

Si evidenzia come la pratica continui ad essere attuale e a svolgere un preciso significato culturale per la comunità di Solopaca.

Vi è una forte connessione identitaria tra la pratica e gli uomini che vivono nel territorio e che continuano a coltivare secondo l'antico metodo nonostante la scarsa redditività, quasi la metà di tutto il territorio vitato della zona di Solopaca continua ad essere coltivato secondo la pratica della raggera a conferma che, nonostante la normativa di favore per l'allevamento intensivo e le richieste della DOC, la pratica si è mantenuta viva proprio per la sua dimensione storica e per la sua portata culturale.

Raccomandazioni

La viticoltura sannita è stata sempre più indirizzata verso la valorizzazione dei vitigni autoctoni di pregio che sono stati largamente utilizzati nel rinnovo degli impianti viticoli, divenendo oggi largamente prevalenti nella zona a denominazione. Si raccomanda quindi un costante controllo della vigoria delle viti mediante una scelta ragionata, non solo del sesto e del portinnesto, ma anche della gestione del suolo e delle concimazioni, che tendono a mantenere le piante in equilibrio e in situazione di nutrizione ottimale, basandosi sulle indicazioni fornite dalla diagnostica fogliare e dalle analisi fisico-chimiche del terreno e sul comportamento vegeto-produttivo delle piante. Si consiglia inoltre una adeguata difesa fitosanitaria seguendo le indicazioni previste dal Piano di Difesa Regionale.

Si raccomanda di porre particolare attenzione anche alla scelta del portinnesto che viene fatta in primo luogo adottando genotipi che, oltre a dimostrare una ottima resistenza alle fitopatie e un buon adattamento alle condizioni pedologiche della zona, sono idonei ad esercitare il controllo della vigoria e dello sviluppo della pianta, in armonia con il sistema di allevamento adottato.

Infine, si raccomanda di adottare la pratica dell'irrigazione solo in casi di soccorso in annate sfavorevoli.